

STATUTO

**MICHELEPERTUTTI S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
VIA C. FORLANINI 1

Numero REA: AP - 268989

Codice fiscale: 02435630443

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

	di Organo sindacale composto da un membro e al riguardo viene nominato	
	Simone Corradini, sopra costituito, dottore commercialista e Revisore Legale dei	
	Conti iscritto al n. 168413 del Registro dei Revisori Legali con Decreto del	
	Ministero dell' Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale edizione	
	n. 46 del 11/06/2013.	
	Il dr. CORRADINI Simone dichiara di accettare la carica conferita e che non	
	sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge e dallo	
	statuto delega me notaio a richiedere direttamente l'iscrizione della carica suddetta	
	al competente Registro Imprese.	
	ARTICOLO QUARTO - ESERCIZIO SOCIALE - UTILI	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il primo	
	esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).	
	ARTICOLO QUINTO - SPESE	
	Le spese del presente atto e conseguenziali tutte cedono a carico della società.	
	L'importo globale approssimativo delle spese previsto per la costituzione della	
	società è di euro 890 (ottocentonovanta).	
	ARTICOLO SESTO - STATUTO SOCIALE	
	I soci Marco Sorrentino, Cristiana Carniel e Riccardo De Giusti approvano le norme	
	relative al funzionamento della società contenute nello statuto che costituisce parte	
	integrante del presente atto costitutivo e che viene qui in appresso riportato per	
	intero.	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"MICHELEPERTUTTI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO	
	ARTICOLO PRIMO - DENOMINAZIONE	

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione	
"MICHELEPERTUTTI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
ARTICOLO SECONDO - SEDE	
La sede è in Comune di San Benedetto del Tronto (AP), all'indirizzo risultante	
dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.	
111 ter delle disp. att. del codice civile.	
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere unità locali operative	
(succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di	
trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta all'Assemblea dei	
soci, con le maggioranze stabilite per le modifiche dello statuto, deliberare il	
trasferimento della sede in altro Comune.	
ARTICOLO TERZO - DURATA	
La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo	
proroghe o anticipato scioglimento.	
ARTICOLO QUARTO - OGGETTO	
La società non ha scopo lucrativo e, ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. 112/2017 non	
può distribuire, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione, né fondi o riserve	
comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e	
altri componenti gli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra	
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
La società ha per oggetto principale le seguenti attività (vedi art. 2 d.lgs. 112/2017)	
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8	
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e	
prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, e	
di cui alla Legge 22 Giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;	

	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei	
	ministri del 14 febbraio 2001	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o	
	religioso;	
	u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	Per le attività che richiedono autorizzazioni preventive, l'attività corrispondente è da	
	intendersi inibita fino all'ottenimento delle medesime.	
	La società, nell'esercizio delle attività riservate a soggetti iscritti in Albi (cd.	
	professioni protette), si avvarrà dell'opera di professionisti regolarmente abilitati e	
	personalmente responsabili, che avranno l'obbligo di eseguire personalmente	
	l'incarico, che saranno indipendenti nello svolgimento della loro attività e che	
	saranno obbligati a rispettare tutte le norme inderogabili relative alla responsabilità	
	nei confronti dei clienti.	
	La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale	
	e così, fra l'altro:	
	- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie	
	ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche	
	registrati, immobili e diritti immobiliari;	

	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società	
	e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;	
	- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;	
	- stipulare intese ed accordi con altre società ed imprese italiane ed estere, nonché	
	partecipare a consorzi e/o raggruppamenti temporanei d'impresa per il	
	raggiungimento del fine sociale;	
	- assumere partecipazioni ed interessenze in società aventi oggetto affine od	
	analogo al proprio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 197/1991, del	
	Testo Unico in materia bancaria, mai ai fini del collocamento.	
	L'attività di raccolta del risparmio presso i soci e nell'ambito del gruppo potrà	
	essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge entro i limiti ed alle	
	condizioni previste dalla deliberazione 3/3/1994 del CICR e dalle relative istruzioni	
	emanate dalla Banca d'Italia, d'attuazione dell'art. 11 del Dlgs. 1/9/1993, n. 385 e	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	TITOLO SECONDO - CAPITALE E QUOTE	
	ARTICOLO QUINTO - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila)	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, anche mediante offerta di	
	quote di nuova emissione a terzi, mediante nuovi conferimenti in danaro o qualsiasi	
	elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione	
	di opera o di servizi a favore della società, o a titolo gratuito, mediante passaggio di	
	riserve disponibili a capitale.	
	In caso che il conferimento consista in una prestazione di opera o di servizi a	
	favore della società, la delibera assembleare deve specificare le modalità del	
	conferimento; la polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli	

	obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con	
	il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la	
	società.	
	In caso di riduzione del capitale sociale per perdite di oltre un terzo, qualora consti	
	il consenso unanime di tutti i soci, può essere omesso il preventivo deposito presso	
	la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione	
	dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle	
	osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati; la rinuncia a detto	
	deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo	
	verbale.	
	La società non riconosce altri soci che quelli risultanti dal Registro delle Imprese.	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da	
	ciascuno posseduta; le partecipazioni dei soci sono determinate in misura	
	proporzionale al conferimento.	
	L'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della	
	società o la distribuzione di utili possono essere previsti o modificati solo con il	
	consenso di tutti i soci.	
	Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono	
	essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità	
	previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.	
	Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della società secondo quanto	
	previsto dall'articolo 2470 del codice civile.	
	Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi, salva la prelazione e il	
	gradimento di cui al successivo articolo settimo.	
	Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il	

	gradimento di cui al successivo articolo settimo	
	ARTICOLO SESTO – RECESSO - ESCLUSIONE	
	I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. e in tutti gli altri	
	casi previsti dalla legge.	
	Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo	
	amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o	
	p.e.c..	
	La comunicazione deve essere inviata entro trenta giorni dalla trascrizione nel libro	
	delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle	
	generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso	
	può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del	
	socio.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla	
	sede della società.	
	Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro	
	Imprese.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se,	
	entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo	
	legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	Sono considerate cause di esclusione dalla società per giusta causa, volontarie,	
	non automatiche: il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua	
	condanna ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici	
	uffici; la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera	
	o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento; lo	

	svolgimento di attività in concorrenza.	
	L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di tanti	
	soci che raggiungano almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale sia	
	nella prima che nelle successive sedute, non computandosi nel quorum la quota	
	del socio della cui esclusione si tratta, e ha effetto decorsi trenta giorni dalla data	
	della comunicazione, mediante raccomandata A./R. o pec, al socio escluso, salvo	
	che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al	
	Tribunale competente. All'uopo si precisa che qualora decorra, senza opposizione,	
	il predetto termine di trenta giorni, l'Organo Amministrativo potrà chiedere la	
	cancellazione del nome di detto socio dal Registro delle imprese competente,	
	previa redazione un apposito atto notarile di accertamento corredato del Certificato	
	di mancata opposizione, in cui viene previsto il deposito della quota di liquidazione,	
	qualora spettante, secondo la situazione patrimoniale esistente, al socio escluso.	
	Se la società è composta da due soci, l'esclusione di uno di essi è	
	pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro.	
	I soci receduti o esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria	
	partecipazione solo in misura pari al capitale effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma terzo lett. a)	
	del D.lgs 112/2017.	
	È esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale	
	e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione	
	della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.	
	Ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 4 luglio 2017, n. 112, il socio	
	escluso può con istanza da inviarsi a mezzo raccomandata A./R. o pec presso la	
	sede della società entro 10 (dieci) giorni dalla notifica di tale diniego, chiedere che	

della questione venga investita nuovamente l'assemblea la quale dovrà essere riunita entro i successivi dieci giorni per deliberare con la maggioranza relativa rappresentata in quella seduta sul riesame della sua esclusione.

ARTICOLO SETTIMO – PRELAZIONE –GRADIMENTO

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, a terzi o ad altri soci, la propria partecipazione o i diritti di opzione in caso di aumento di capitale sociale, deve preventivamente informarne con lettera raccomandata a/r o p.e.c. l'organo amministrativo, indicando il nome del possibile acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento, nonché le altre condizioni richieste.

Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio anche a titolo gratuito, (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società) in forza del quale si consegue il risultato del trasferimento a terzi della proprietà ovvero di diritti reali di godimento sulle quote di partecipazione o sui diritti d'opzione.

L'organo amministrativo, entro i sette giorni successivi dal ricevimento della lettera, ne darà comunicazione, con lettera raccomandata a/r o p.e.c., agli altri soci i quali potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute.

Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli altri soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare, in caso contrario si considerano rinunciari.

Nell'ipotesi di esercizio della prelazione da parte di più di un socio, il diritto di acquistare la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il

	diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore	
	dei soci che intendono esercitare tale diritto.	
	Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato da ciascun socio per l'intera	
	partecipazione offerta. Qualora il trasferimento delle quote di partecipazione o dei	
	diritti di opzione da offrire in prelazione avvenga a titolo gratuito o, comunque	
	senza previsione di un corrispettivo in danaro, i soci che intendano esercitare il	
	diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo pari al valore effettivo della	
	quota determinato sulla base di una situazione patrimoniale che sarà redatta	
	dall'organo amministrativo e sottoposta all'approvazione unanime dei soci. In caso	
	di disaccordo tra i soci sulla congruità di detto corrispettivo la determinazione del	
	valore della partecipazione sarà effettuata da un arbitratore da nominarsi dal	
	Presidente dell'Ordine dei Commercialisti del luogo ove ha sede la società, le cui	
	spese di procedura saranno poste a carico dei soci interessati in parti uguali. Il	
	prezzo così determinato sarà vincolante per i soci e dovrà essere comunicato alle	
	parti entro quaranta giorni dalla designazione dell' arbitratore .	
	In caso di trasferimento a causa di morte o, nel caso di trasferimento per atto tra	
	vivi, qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento, a	
	qualunque titolo, anche gratuito, delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali	
	di garanzia e di godimento sulle stesse sarà sottoposto al mero gradimento	
	dell'assemblea dei soci che delibera, sia in prima che in seconda convocazione,	
	con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per	
	cento) del capitale sociale. Il gradimento è rimesso alla volontà discrezionale	
	dell'assemblea e l'eventuale rifiuto non dovrà essere motivato.	
	La decisione sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata a/r o pec, entro	
	giorni 10 (dieci) dalla scadenza dei termini fissati per l'esercizio della prelazione o,	

	in caso di successione a causa di morte, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui	
	uno dei successori ne abbia fatto richiesta.	
	Nel caso in cui nel termine previsto non venga effettuato, per qualsiasi motivo,	
	l'invio della decisione sul gradimento, il socio, salvo il rispetto della prelazione, sarà	
	libero di effettuare il trasferimento della quota a chi ritenga opportuno.	
	Nel caso di successione a causa di morte il mancato gradimento degli eredi o dei	
	legatari della quota comporterà il loro diritto alla liquidazione della stessa nei	
	termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa nel caso di recesso.	
	Il trasferimento di partecipazione eseguito senza l'osservanza della procedura	
	sopra prescritta è inefficace, e pertanto:	
	- l'atto di trasferimento non potrà essere depositato ed iscritto presso il Registro	
	delle Imprese competente;	
	- il cessionario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti	
	amministrativi, e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.	
	E' comunque possibile da parte dei soci rinunciare al loro diritto di prelazione e al	
	gradimento con dichiarazione scritta.	
	ARTICOLO OTTAVO - DOMICILIO DEI SOCI	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società è, a tutti	
	gli effetti di legge, quello indicato nel Registro delle Imprese.	
	Il mutamento del domicilio dei soci produce quindi effetto, nei confronti della	
	società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.	
	TITOLO TERZO - DECISIONI SOCI - ASSEMBLEE	
	ARTICOLO NONO - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci	

	che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione di eventuali utili ed avanzi di	
	gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio;;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dei componenti l'organo di	
	controllo e del presidente dell'organo di controllo;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo, le operazioni sul capitale, e lo scioglimento	
	della società;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	In ogni caso le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.	
	Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della	
	società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni	
	o di crediti dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società	
	nel registro delle imprese.	
	Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.	
	Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano	
	scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, c.c.	
	non può partecipare alle decisioni dei soci.	
	E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art.	

	2483 c.c.	
	La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso	
	verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle	
	imprese.	
	ARTICOLO DECIMO - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	
	Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa	
	determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso,	
	purché sito in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.	
	L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge,	
	ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.	
	L'assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando la società è tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centottanta)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori	
	segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.	
	ARTICOLO UNDICESIMO - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'	
	ASSEMBLEA	
	L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da	
	spedirsi con raccomandata a/r al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante lettera consegnata	
	personalmente ai soci, oppure mediante posta elettronica da inviare ai soci al loro	
	domicilio; l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo	
	specifico recapito che siano stati formalmente comunicati dal socio, fermo restando	
	che quelli tra i soci che non intendono indicare un indirizzo di posta elettronica, o	

	revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la	
	convocazione, a mezzo raccomandata A.R., al loro domicilio, risultante dal	
	Registro Imprese, o consegnata personalmente.	
	In tutti i suddetti casi la società dovrà ottenere comunicazione dell'avvenuta	
	ricezione, che conserverà agli atti sociali.	
	L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione,	
	l'elenco degli argomenti da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori	
	e i componenti l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e	
	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i	
	componenti l'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente	
	all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi	
	agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	ARTICOLO DODICESIMO - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN	
	ASSEMBLEA - TELECONFERENZA E VIDEOCONFERENZA	
	Possono intervenire all'assemblea i soci regolarmente iscritti nel Registro delle	
	Imprese.	
	Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare	
	con delega scritta sulla lettera di convocazione dell'assemblea o con altra scrittura,	

	e la relativa documentazione sarà conservata agli atti della società.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le	
	successive convocazioni.	
	Le assemblee saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di	
	teleconferenza nonché a mezzo di audio-videoconferenza, a condizione che il	
	Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, la validità	
	delle deleghe, la regolarità circa lo svolgimento dell'adunanza e delle votazioni, che	
	tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri	
	intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e che di tutto quanto sopra	
	venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si	
	considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il	
	segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo	
	libro.	
	Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente	
	possibile il collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata .	
	Nel caso in cui nel corso dell'assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il	
	collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e	
	saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della	
	sospensione.	
	ARTICOLO TREDICESIMO - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	La Presidenza dell'Assemblea, secondo i sistemi di amministrazione, compete:	
	- all'amministratore unico;	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di	
	impedimento, nell'ordine, al Vice Presidente o all'amministratore delegato, se	

	nominati;	
	- all'amministratore più anziano di età nel caso di più amministratori.	
	Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli	
	intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il	
	Presidente fra i presenti.	
	ARTICOLO QUATTORDICESIMO - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di	
	tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale	
	sociale, in seconda convocazione qualunque sia il capitale sociale presente o	
	rappresentato.	
	L'Assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza del capitale sociale	
	presente o rappresentato.	
	Per le delibere aventi ad oggetto:	
	- le modificazioni dello statuto, le operazioni sul capitale, lo scioglimento della	
	società;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	di cui alle lettere "d", "e" ed "f" dell'articolo nono del presente statuto, occorre, sia in	
	prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino, in proprio o per delega, almeno i due terzi del capitale sociale.	
	Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma	
	dell'art. 2468 del codice civile è necessario il consenso di tutti i soci.	
	TITOLO QUARTO - AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO QUINDICESIMO - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE	

	La società può essere amministrata:	
	- da un Amministratore unico;	
	- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri;	
	- da due o più amministratori, con firma congiunta o disgiunta, secondo quanto	
	indicato al momento della nomina.	
	Nel caso di nomina di più amministratori senza indicare le modalità di esercizio dei	
	loro poteri s'intende costituito un consiglio di amministrazione.	
	L'Assemblea sceglie il sistema di amministrazione, e nel caso di Consiglio ne fissa	
	il numero dei membri.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal	
	momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito .	
	ARTICOLO SEDICESIMO - REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Ai sensi del citato decreto legislativo 112 del 2017, la nomina della	
	maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo non può essere riservata	
	a soggetti esterni alla organizzazione, salvo quanto infra previsto e comunque in	
	quanto compatibile con la natura di tale ente e con le finalità perseguite dallo	
	stesso.	
	Sono eleggibili alla carica di Amministratore coloro i quali hanno i requisiti di	
	onorabilità, professionalità e indipendenza come infra dettagliatamente specificati:	
	a) per onorabilità deve intendersi: non essere interdetto, inabilitato o fallito;	
	non essere stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;	
	b) per professionalità deve intendersi: aver rivestito cariche direttive in enti	
	simili o comunque nella generalità degli enti non profit;	

	c) per indipendenza deve intendersi: mancanza di esercizio di altre attività in	
	conflitto di interessi.	
	I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non	
	soci purché presentino le caratteristiche di cui ai punti a), b) e c) del precedente	
	capoverso. Essi durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca,	
	anche senza giusta causa, da parte dei soci ovvero per quel tempo che viene	
	determinato di volta in volta all'atto della nomina.	
	Non possono rivestire la carica di Amministratore i soggetti che rappresentino	
	imprese private con finalità di lucro, Amministrazioni Pubbliche o società con unico	
	socio persona fisica.	
	Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro	
	ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice	
	civile.	
	ARTICOLO DICIASSETTESIMO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato.	
	Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato	
	dall'assemblea; può eleggere un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei	
	casi di assenza o impedimento.	
	Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione. Nei	
	casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, i	
	componenti l'organo di controllo ed al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del	

	giorno.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal	
	Vice-Presidente, qualora questi sia stato nominato o, in mancanza anche di	
	quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di	
	parità di voti la proposta s'intende respinta.	
	Le riunioni del consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a	
	mezzo di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che	
	sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e	
	che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali	
	presupposti, la riunione del consiglio si considera effettuata nel luogo in cui si trova	
	il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire	
	la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della	
	maggioranza dei suoi membri in carica. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della	
	riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento, il Consiglio non sarà	
	valido e dovrà essere riconvocato.	
	Nel caso in cui nel corso del Consiglio di Amministrazione, per motivi tecnici,	
	venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal	
	Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento	
	della sospensione.	

	ARTICOLO DICIOTTESIMO - DELEGA DI POTERI	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori	
	delegati, determinando i limiti della delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma 5, c.c. e	
	quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.	
	ARTICOLO DICIANNOVESIMO - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni	
	per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la	
	legge e lo statuto riservano all'assemblea.	
	ARTICOLO VENTESIMO - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico o al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente, nei casi di assenza o	
	impedimento del Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di	
	poteri delegati, nei limiti delle deleghe, agli amministratori, con firma congiunta o	
	disgiunta secondo quanto indicato al momento della nomina.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici,	
	nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.	
	ARTICOLO VENTUNESIMO - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per	
	ragione del loro ufficio e un compenso entro limiti di cui all'articolo 3 del decreto	
	legislativo 4 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche e integrazioni	
	TITOLO QUINTO - CONTROLLO DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO VENTIDUESIMO - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE	

	Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 luglio 2017, n. 112, è previsto un	
	organo di controllo composto da tre membri, precisandosi che la nomina della	
	maggioranza dei componenti dell'Organo di controllo non può essere riservata a	
	soggetti esterni alla organizzazione, salvo quanto infra previsto e comunque in	
	quanto compatibilmente con la natura di tale ente e con le finalità perseguite dallo	
	stesso.	
	Non possono rivestire la carica di sindaco i soggetti che rappresentino	
	imprese private con finalità di lucro, Amministrazioni Pubbliche o società con unico	
	socio persona fisica.	
	Sono eleggibili alla carica di sindaco chi ha i requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza come infra dettagliatamente specificato:	
	a) per onorabilità deve intendersi: non essere interdetto, inabilitato o fallito; non	
	essere stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;	
	b) per professionalità avere i requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2° del	
	codice civile;	
	c) per indipendenza deve intendersi l'assenza delle cause di ineleggibilità o di	
	decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.	
	I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di	
	cui al decreto legislativo 112 del 2017. Del monitoraggio deve essere data	
	risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di	
	controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su	

	determinati affari.	
	Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei	
	limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- <i>bis</i> del codice civile, il controllo	
	contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia o dai sindaci.	
	Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono	
	essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	Se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai	
	sensi dell'articolo 2435- <i>bis</i> del codice civile, con le precisazioni di cui sopra, le	
	funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i	
	revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni	
	dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni	
	per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il	
	tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.	
	Ai sensi del decreto legislativo 112 del 2017, nel caso del superamento di due	
	dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- <i>bis</i> del codice civile ridotti della	
	metà, si procederà con le maggioranze ordinarie assembleari alla nomina un	
	Revisore, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della	
	decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed	
	è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle	
	imprese della nomina del Collegio sindacale.	

	ARTICOLO VENTIDUESIMO BIS - Controllo dei soci e coinvolgimento	
	e controllo dei lavoratori	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per poter esercitare tale diritto i soci dovranno far pervenire	
	all'Organo amministrativo una richiesta scritta a mezzo raccomandata A./R. o pec	
	presso la sede sociale 8 (otto) giorni prima e tra una richiesta e l'altra devono	
	passare almeno 3 (tre) mesi, al fine di evitare attività ostruzionistiche.	
	Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli	
	amministratori.	
	Ai sensi del decreto legislativo 112 del 2017, ferma restando la normativa in	
	vigore, nei regolamenti aziendali si prevederanno le seguenti forme di	
	coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività:.	
	- i lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera,	
	hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le	
	modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di	
	amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del	
	coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.	
	TITOLO SESTO - BILANCIO ED UTILI	
	ARTICOLO VENTITREESIMO - ESERCIZIO SOCIALE	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	ARTICOLO VENTIQUEATTRESIMO - BILANCI	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del	

	bilancio sociale a norma di legge.	
	Ai sensi del decreto legislativo 112 del 2017, l'organizzazione che esercita	
	l'impresa sociale deve, inoltre, redigere, pubblicare sul proprio sito internet e	
	depositare presso il Registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida	
	adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il	
	Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e	
	tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle	
	dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale	
	delle attività svolte.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle	
	prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.	
	ARTICOLO VENTICINQUESIMO - UTILI	
	La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla sorte degli utili, dopo	
	il prelevamento di una somma destinata per legge a riserva legale fino a che	
	questa non raggiunga il limite da quest'ultima previsto.	
	In caso di autorizzazione della Commissione Europea a richiesta del Ministero	
	del Lavoro e delle Politiche Sociali, è possibile destinare una quota non superiore a	
	tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli	
	esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli stessi enti associativi riconosciuti, cui	
	aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di	
	almeno cinque diverse regioni o province autonome e dalle Associazioni nazionali	
	di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo,	
	nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente	
	destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed	
	iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in	

	tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa	
	sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi,	
	o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti	
	associativi.	
	L'attività imprenditoriale deve essere diretta al perseguimento dell'interesse	
	generale, non particolare e l'attività di produzione o scambio di beni o servizi di	
	utilità sociale deve, inoltre, essere inoltre svolta in via principale, secondo i	
	parametri tassativamente previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e	
	norme di settore, in funzione della tipologia di impresa sociale ossia ricavi non	
	superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che	
	esercita l'impresa sociale; occupazione di lavoratori in misura non inferiore al trenta	
	per cento rispetto al complesso dei lavoratori impiegati, a qualunque titolo,	
	nell'impresa. La relativa situazione deve risultare da attestazione rilasciata ai sensi	
	della normativa vigente.	
	Per l'ente in oggetto vi è totale assenza dello scopo di lucro soggettivo in	
	quanto esso destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività	
	statutaria o ad incremento del patrimonio.	
	A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di	
	gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori,	
	soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.	
	ARTICOLO VENTISEIESIMO - FINANZIAMENTO DEI SOCI	
	Ai finanziamenti effettuati dai soci si applica la disciplina di cui all'art. 2467 del	
	codice civile.	
	I finanziamenti concessi, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa	
	vigente, dai soci alla società, sono a titolo completamente gratuito, salvo espressa	

	determinazione contraria resa per iscritto.	
	I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere	
	effettuati dai soci a favore della società alle condizioni e con le modalità previste	
	dalla vigente normativa.	
	TITOLO SETTIMO - DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO VENTISETTESIMO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori	
	determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche	
	mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo .	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di	
	impresa sociale, il patrimonio residuo — dedotto il capitale effettivamente versato	
	dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'articolo 3 del decreto	
	legislativo 112 del 4 luglio 2017, e dedotti i dividendi deliberati e non distribuiti — è	
	devoluto ad enti del Terzo Settore costituiti e operati da almeno tre anni o ai fondi	
	per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.	
	ARTICOLO VENTOTTESIMO - RINVIO	
	Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre	
	leggi in materia.	
	Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.	

27 di 27